Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC**

CH-3003 Berna, SG-DATEC

Ai Governi cantonali

Berna, 22 gennaio 2014

Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (OIFP): avvio dell'indagine conoscitiva

Onorevole Presidente del Consiglio di Stato,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale annovera i paesaggi della Svizzera di maggior pregio e costituisce lo strumento per la loro conservazione. L'ordinanza relativa a detto inventario (OIFP) è entrata in vigore nel 1977 ed è stata riveduta e completata nel 1983, 1996 e 1998.

Sulla base di un rapporto del Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA), il 3 settembre 2003 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha formulato delle raccomandazioni al Consiglio federale per migliorare l'efficacia, giudicata insufficiente, dell'IFP vigente (FF 2004 681). Con decisione del 15 dicembre 2003 il Consiglio federale ha adottato in ampia misura le raccomandazioni (FF 2004 771) e ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di attuarle.

Alleghiamo l'avamprogetto della revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP) e le relative schede degli oggetti. Il progetto si ispira alle altre ordinanze relative a inventari federali secondo la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), in particolare l'ordinanza del 14 aprile 2010 riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS; RS 451.13). L'ordinanza e le schede degli oggetti precisano i contenuti e gli obiettivi di protezione degli oggetti. La presente revisione non comporta né l'ampliamento di oggetti dell'inventario, né l'inserimento di nuovi oggetti. Inoltre, non modifica la forza giuridica dell'inventario, in quanto questa è definita dall'articolo 6 LPN.

Al centro del mandato del Consiglio federale vi sono l'elaborazione di descrizioni più dettagliate degli oggetti e la formulazione di obiettivi di protezione concreti per tutti gli oggetti dell'inventario. Le descrizioni degli oggetti contemplano tutti gli aspetti rilevanti per il paesaggio come pure quelli legati alla

delimitazione naturale, alla biologia, all'antropizzazione e alla natura storico-culturale dei territori in questione. Dalle descrizioni derivano le motivazioni dell'importanza nazionale degli oggetti come pure gli obiettivi di protezione specifici a ogni oggetto. Gli obiettivi di protezione sono stati formulati in funzione del pregio e non degli interventi. Con l'inventario aggiornato, le autorità decisionali dispongono di basi migliori per la valutazione di progetti. Ciò consente di sgravare e accelerare le procedure di autorizzazione e di migliorare la certezza della pianificazione e del diritto. Un esempio concreto è l'attuazione della Strategia energetica del Consiglio federale, che risulterà facilitata. Il Consiglio federale intende infine rafforzare lo strumento IFPN, adottando ulteriori misure negli ambiti Coordinamento e integrazione nelle politiche settoriali, Consenso e relazioni pubbliche e Monitoraggio. Questi temi saranno oggetto di un rapporto finale al Consiglio federale.

Con la presente vi chiediamo di prendere posizione **entro il 16 maggio 2014** in merito all'avamprogetto di revisione dell'ordinanza, alle domande specifiche (allegato 1) e alle descrizioni aggiornate degli oggetti in vigore dell'inventario IFP, per quanto questi riguardino il vostro Cantone. Le descrizioni degli oggetti, l'avamprogetto, il rapporto esplicativo e il modulo per la vostra presa di posizione sono disponibili all'indirizzo seguente: http://www.bafu.admin.ch/indagine-IFP.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai seguenti collaboratori dell'Ufficio federale dell'ambiente: Benoît Magnin, caposezione (benoit.magnin@bafu.admin.ch, tel. 031 324 49 79), Andreas Stalder, sostituto del caposezione (andreas.stalder@bafu.admin.ch, tel. 031 322 93 75) e Maria Senn, capoprogetto (maria.senn@bafu.admin.ch, tel. 031 322 80 58).

Vogliate gradire, gentile signora ed egregi signori, l'espressione della nostra alta stima.

Doris Leuthard
Consigliera federale

Allegati:

1. Domande specifiche ai Cantoni
2. Avamprogetto di revisione dell'OIFP (disponibile anche in formato elettronico)
3. Rapporto esplicativo (disponibile anche in formato elettronico)
4. Progetti delle descrizioni aggiornate degli oggetti (soltanto in formato elettronico)
5. Modulo per la presa di posizione (disponibile anche in formato elettronico)
6. Elenco dei destinatari (soltanto in formato elettronico)

Allegato 1

Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP): avvio dell'indagine conoscitiva

Domande specifiche ai Cantoni

Nell'ambito dell'adempimento del mandato affidato dal Consiglio federale, sono sorte alcune domande specifiche su cui richiamiamo l'attenzione dei Cantoni e chiediamo di esprimersi.

1. L'articolo 5 capoverso 1 LPN menziona i contenuti obbligatori degli inventari. Questi vengono concretizzati nelle descrizioni degli oggetti.
   La concretizzazione territoriale, specifica ad ogni oggetto, dei «pericoli possibili» (cpv. c) e dei «provvedimenti di protezione già presi» (cpv. d) interessa tuttavia temi in merito ai quali sono i Cantoni ad avere le conoscenze specifiche oppure che rientrano nella sovranità cantonale in materia di pianificazione e di delimitazione dei territori. L'avamprogetto limita pertanto queste indicazioni ad alcune descrizioni di base nel quadro delle spiegazioni.
   Concordate su questo modo di procedere?

2. La «tranquillità» e il «carattere intatto» ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera d OIFP rappresentano in singoli oggetti dell'inventario o in parti di essi una caratteristica importante e giustificano un obiettivo di protezione (p.es. nelle zone di alta montagna o in una delle poche foreste vergini rimaste in Svizzera). Questi concetti possono tuttavia presentare significati diversi a seconda del contesto. Ad esempio, «tranquillità» può essere inteso in termini acustici o comunque come l'assenza di determinate attività «non tranquille», che arrecano disturbi o che sono ritenute perturbatrici. Poiché è pressoché impossibile concretizzare questi concetti in termini generali con una corta disposizione dell'ordinanza, occorre farlo nelle descrizioni degli oggetti nei quali hanno rilevanza.
   A vostro avviso, le spiegazioni proposte e le indicazioni fornite nelle descrizioni degli oggetti interessati sono sufficienti? Altrimenti, quale soluzione proponete?

3. Analogamente ad altre ordinanze relative a inventari, l'articolo 7 OIFP da alle autorità competenti di Confederazione e Cantoni il mandato di ridurre o riparare i danni esistenti ogni qualvolta si presenta l'occasione e nel quadro delle proprie responsabilità. Non si tratta di un obbligo esigibile, ma con tale disposizione si vuole tenere conto, in funzione dei livelli e della situazione, dell'articolo 5 capoverso 1 lettera f LPN («Proposte di miglioramento»). L'attuazione da parte delle autorità federali o cantonali competenti può avvenire, ad esempio, nel quadro della valutazione di una pianificazione, di un progetto concreto della politica settoriale in questione o nel quadro di un progetto (di valorizzazione) specifico.
   Qual è la posizione dei Cantoni su questo approccio procedurale?

4. I perimetri vigenti degli oggetti erano stati a suo tempo delimitati sulla base della carta nazionale, in linea di massima in scala 1:25 000. A seguito del progresso tecnico, in sede di digitalizzazione di singoli oggetti sono sorte differenze minime. Queste sono state corrette in occasione della digitalizzazione delle carte relative alle descrizioni aggiornate degli oggetti. In singoli casi la delimitazione è stata adeguata a modifiche circoscritte del territorio nel frattempo avvenute, ma limitata a quelle di natura tecnica come ad esempio le correzioni di strade.
   Vi chiediamo gentilmente di verificare dette delimitazioni.